

Tra l'**AgipPetroli S.p.A.**, codice fiscale 02929200588, con sede in Roma, Via Laurentina, 449 e raffineria in Livorno, Via Aurelia, 7, rappresentata in questo atto da Ing. Giampaolo Pistoia nella sua qualità di Direttore della Raffineria di Livorno; qui di seguito AgipPetroli;

e

AgipGas S.p.A codice fiscale 00815010152 con sede in Roma, Via Laurentina,449 e stabilimento in Livorno, via Aurelia 33, rappresentata in questo atto da Dr. Giuseppe De Cecco nella sua qualità di Responsabile Tecnico Operativo, qui di seguito AgipGas;

premesse che

- con apposita convenzione., qui di seguito anche Convenzione, AgipPetroli ed AgipGas hanno disciplinato il trasferimento di acque reflue dallo stabilimento AgipGas e contiguo Deposito interno AgipPetroli, posti in Collesalvetti (LI) via Aurelia, 33 con validità dal 1 gennaio 2000;
- all'interno delle area di pertinenza AgipGas vengono convogliate, in via transitoria e temporanea le acque reflue provenienti dal Motel e dall'area di servizio AgipPetroli anche questi ultimi contigui all'area di pertinenza AgipGas;
- l'area del Motel convoglia acque di tipo sanitario e civile ed acque meteoriche e l'area di servizio AgipPetroli convoglia acque di tipo meteorico oleoso oltre ad acque di tipo sanitario e civile;
- il Motel e l'Area di Servizio hanno in corso un progetto di allacciamento delle proprie fognature al collettore comunale di Collesalvetti, già munito delle previste autorizzazioni ed il cui completamento è previsto

entro il mese di ottobre del corrente anno;

- AgipGas ha interesse a trasferire, in via temporanea e fino all'allacciamento al collettore comunale, anche le acque di risulta del proprio ricevute dagli altri soggetti indicati nella premessa che precede, all'impianto TAE della raffineria prima del loro rilascio.

Ciò premesso, si conviene e

stipula

quanto segue:

- 1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. I termini e le condizioni di cui alla si intendono qui integralmente confermati salvo quanto diversamente disposto.
- 2- L'AgipPetroli si impegna a trattare presso l'impianto TAE della propria raffineria di Livorno le acque di scarico provenienti dallo Stabilimento AgipGas costituite da:
 - a- acque di tipo civile, sanitario e meteoriche provenienti dal Motel
 - b- acque meteorico oleose, di tipo sanitario e civile provenienti dall'area di servizio.Le acque di cui ai punti a) e b) precedenti saranno ricevute, in via transitoria, fino all'allacciamento delle fognature del Motel e dell'Area di Servizio al collettore comunale.
3. Le quantità di acque reflue, di cui al precedente punto 2, inviate alla raffineria vengono concordemente stimate come segue:
 - a) quota proveniente dal Motel: 5.200 mc/anno;
 - b) quota proveniente dall'Area di Servizio: 5.000 mc/anno.
4. Le acque trasferite comunque derivanti (AgipGas, Area ex DEINT,

Motel, Area Servizio) dovranno rientrare, qualitativamente, entro i limiti di accettabilità indicati al punto 4 della Convenzione.

5. AgipGas garantisce il rispetto e risponde ad ogni effetto e nei confronti dell'AgipPetroli, dei limiti quantitativi previsti al punto 3. e qualitativi di cui al punto 4. precedenti anche per i reflui provenienti da altri.
6. La Raffineria si impegna a trattare col proprio impianto TAE le acque reflue trasferite da AgipGas con le modalità e le caratteristiche sopra descritte, riservandosi la possibilità di interrompere il flusso delle acque provenienti dallo Stabilimento come previsto al punto 7 della Convenzione.
7. AgipGas si impegna a risarcire AgipPetroli per tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati alle attrezzature e sistemi di trattamento dei reflui provocati dall'invio di acque reflue non conformi ai livelli quantitativi e qualitativi previsti ai punti 3 e 5 precedenti.
8. AgipGas corrisponderà ad AgipPetroli un corrispettivo, a copertura dei costi di trattamento delle acque trasferite, determinato sulla base della quantità annua degli scarichi per le tariffe unitarie qui di seguito indicate.
9. I quantitativi di acque trasferite vengono, forfettariamente, assunti pari a quelli indicati, su base annua, al punto 3. precedente. Nel caso che, a consuntivo, le quantità trasferite risultassero significativamente diverse da quelle assunte, AgipPetroli ed AgipGas concorderanno i nuovi quantitativi di riferimento per l'anno in corso, provvedendo ai relativi conguagli.
10. Tenuto conto della qualità dell'acqua trasferita, che risulta

particolarmente gravosa per l'impianto TAE di Raffineria, il costo di trattamento è fissato in £. fatto salvo l'impegno da parte delle suddette aree a collegarsi in tempi brevi al collettore comunale come citato in premessa.

11. Qualora la qualità delle acque reflue si rivelasse oltre i limiti indicati al punto 4. precedente, tale da rendere più gravosa la gestione dell'impianto TAE della Raffineria, fatta salva la possibilità di interruzione dei ricevimenti da parte della raffineria stessa, le tariffe di cui sopra saranno adeguatamente aumentate per tener conto dei maggiori costi di trattamento.
12. Il corrispettivo di cui al punto 11 precedente sarà fatturato semestralmente, in via posticipata, da AgipPetroli ad AgipGas. Il pagamento deve essere effettuato a 30 gg. fine mese data fattura. Sui ritardati pagamenti sono dovuti, senza necessità di formale costituzione in mora, interessi moratori calcolati al prime rate ABI vigente maggiorato di due punti percentuali.
13. Il presente accordo cesserà al momento dell'allacciamento delle fognature degli stessi alla condotta comunale da realizzare, comunque, entro il mese di ottobre 2000.
14. Il presente è atto economico soggetto ad IVA, da registrare solo in caso d'uso.

AgipGas



AgipPetroli

